Il Presidente della Regione, Luciano CAVERI, riferisce sulla necessità, al fine del concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica, di definire le misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per il personale degli enti locali, per l'anno 2008.

Fa presente che l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi regionali.", prevede che, per l'anno 2008, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisca le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa di personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del Patto di stabilità per gli enti locali.

Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 5 della legge sopraccitata prevede che, fino all'approvazione della suddetta deliberazione, siano confermate le misure per il contenimento della spesa di personale degli enti locali, previste dalla deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 456, così come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 1128.

Evidenzia che per dotazione organica s'intende il numero di posti di lavoro a tempo indeterminato, ripartito per categorie e posizioni contrattuali, previsti dall'amministrazione dell'ente locale e che pertanto essa è costituita dai posti di lavoro coperti o da coprire con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con l'esclusione del numero di posizioni di lavoro temporanee, coperte con contratti di lavoro a termine.

Propone, per l'anno 2008, di riconfermare, quale misura di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale degli enti locali, la disciplina contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 23 febbraio 2007, così come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1128 del 27 aprile 2007, di prevedere un'ulteriore deroga al divieto di incrementare la dotazione organica rispetto a quella in essere al 30 settembre 2005, posto dalle deliberazioni succitate, estendendo al Comune di Aosta quanto già previsto per le Comunità montane, alle quali è data facoltà di incrementare la dotazione organica per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive", e, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di estendere la deroga alle limitazioni di cui al punto 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 456/2007, così come integrata dalla deliberazione n. 1128/2007, non solo al personale addetto ai servizi sociali rivolti agli anziani e alla prima infanzia e agli addetti al servizio di polizia locale, ma anche al personale ausiliario addetto ai servizi scolastici.

Fa presente, infatti, per quanto riguarda la prima deroga, che l'articolo 3 della l.r. 11/2003 stabilisce: "Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 sono attribuite ai Comuni, i quali le esercitano singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), assicurando che l'intero procedimento sia affidato ad un'unica struttura, dotata di uno sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato sportello unico, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti disciplinati dalla presente legge", ed il punto 2 del dispositivo della deliberazione della

Giunta regionale 456/2007, ha previsto l'esclusione dal divieto di incrementare la dotazione organica per le Comunità montane per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi, in attuazione di disposizioni legislative regionali che prevedono tale modalità di esercizio ed entrate in vigore precedentemente alla data della stessa deliberazione, tra le quali rientrano quelle di cui alla succitata l.r. 11/2003.

Fa presente, per quanto concerne la seconda deroga, che la richiesta è stata formulata dal Comune di Aosta e dalle organizzazioni sindacali che hanno evidenziato la necessità di non porre divieti nel settore specifico dei servizi scolastici, al fine di non creare disagi agli utenti.

Rammenta, infine, che la deliberazione n. 456 del 23 febbraio 2007 ha previsto:

- per tutti gli enti locali, in generale, il blocco della dotazione organica rispetto a quella vigente al 30 settembre 2005, ed, in particolare, l'introduzione di precise possibilità di deroghe allo stesso divieto, che tendono, principalmente, ad incentivare le forme di gestione associata, definite al punto 2 della sopraccitata deliberazione;
- per il solo Comune di Aosta, con esclusione del personale addetto ai servizi sociali rivolti agli anziani e alla prima infanzia e agli addetti al servizio di polizia locale:
 - il blocco, nella misura del cinquanta per cento, del turn over;
 - la limitazione delle sostituzioni temporanee.

LA GIUNTA REGIONALE

concordando con la proposta del Presidente della Regione, Luciano CAVERI;

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli enti locali, nella riunione del 04 marzo 2008, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998 e dell'art. 5, comma 1 della l.r. 32/2007;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21 dicembre 2007 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/20010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione enti locali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1, lett. e) – e 59 – comma 2 – della l.r. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di riconfermare, per l'anno 2008, quale misura di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale degli enti locali, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta

regionale n. 456 del 23 febbraio 2007, così come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1128 del 27 aprile 2007, il cui contenuto viene riproposto nella presente deliberazione, prevedendo, per il Comune di Aosta (punto 3 lettera f)), un'ulteriore deroga al divieto posto dalle deliberazioni succitate di incrementare la dotazione organica, estendendo allo stesso quanto già previsto per le Comunità montane per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive", e, per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, prevedere un'ulteriore deroga alle limitazioni di cui al punto 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 456/2007, così come integrata dalla deliberazione n. 1128/2007, non solo per il personale addetto ai servizi sociali rivolti agli anziani e alla prima infanzia e per il personale addetto alla polizia locale, ma anche per il personale ausiliario addetto ai servizi scolastici;

2. di stabilire, quindi, il divieto di incrementare la dotazione organica rispetto a quella vigente alla data del 30 settembre 2005, dedotti i posti relativi al personale eventualmente trasferito, successivamente a tale data, alle Comunità montane o al Consorzio BIM, conseguentemente al conferimento a tali enti di funzioni e servizi comunali.

Ai fini del rispetto del suddetto divieto, non costituiscono incremento della dotazione organica le modificazioni che non comportano un incremento della spesa relativa alla dotazione organica vigente alla data del 30 settembre 2005, aumentata dell'importo dell'eventuale minore spesa sostenuta per il segretario dell'ente derivante dalla riduzione della stessa a seguito di stipulazione di convenzioni di segreteria tra enti, ed esclusi gli incrementi della spesa derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi regionali, intervenuti successivamente alla data del 30 settembre 2005;

- 3. di precisare che sono esclusi dal divieto di cui al punto 1:
 - a) le Comunità montane e il Consorzio BIM, in caso di incremento della dotazione organica dovuto al trasferimento di personale già appartenente al comparto unico regionale, conseguentemente al conferimento a tali enti di funzioni e servizi comunali:
 - b) le Comunità montane e il Consorzio BIM, in caso di incremento della dotazione organica dovuto alla previsione di nuovi posti, previa verifica dell'impossibilità di trasferimento di personale dei Comuni, qualora si renda necessario:
 - per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi, in attuazione di disposizioni legislative regionali, che hanno previsto tale modalità di esercizio ed entrate in vigore precedentemente alla data della deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 23 febbraio 2007 (ad esempio: legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive", legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della l.r. 21 agosto 2000, n. 31");

- per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi trasferiti successivamente alla data della deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 23 febbraio 2007;
- c) le Comunità montane, i Comuni e le loro forme associative, in caso di incremento dovuto al trasferimento di personale già appartenente al comparto unico regionale, in applicazione della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1;
- d) i singoli enti locali, per lo svolgimento di funzioni o di servizi gestiti attraverso le forme di collaborazione disciplinate dal Titolo I, Parte IV della l.r. 54/1998, a condizione che la forma di collaborazione utilizzata abbia una durata di almeno 5 anni;
- e) i singoli enti locali, qualora l'incremento della dotazione organica non comporti un aumento della spesa sostenuta per il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, in servizio al 30 settembre 2005, con esclusione della spesa sostenuta per le sostituzioni del personale assunto a tempo indeterminato;
- f) il Comune di Aosta, in caso di incremento della dotazione organica dovuto alla previsione di nuovi posti, qualora si renda necessario per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive";
- 4. di stabilire, per l'anno 2008, quale ulteriore misura di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale, che i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:
 - possano ricoprire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti alla data del 31 dicembre 2007 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2008;
 - possano sostituire il personale a tempo indeterminato con personale a tempo determinato, nei soli casi di assenza di durata superiore a tre mesi;
- 5. di stabilire che le limitazioni di cui al punto 4 non si applicano al personale addetto ai servizi sociali rivolti agli anziani e alla prima infanzia, al personale addetto alla polizia locale e al personale ausiliario addetto ai servizi scolastici;
- 6. di dare atto che spetta agli organi di revisione degli enti locali il controllo sul rispetto delle limitazioni poste dalla presente deliberazione, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 67 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1;
- 7. di richiedere agli enti locali, al fine di effettuare un monitoraggio del costo del personale, di trasmettere copia delle deliberazioni di incremento della dotazione organica, adottate ai sensi del punto 3 della presente deliberazione, alla Direzione enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile dell'Amministrazione regionale.